

## NOTA DI ANALISI E COMMENTO CISL

**Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante “Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile”.**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI (ARTT. 1-11)**

#### **Art. 1 – Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione**

L'articolo interviene su numerosi fronti del lavoro pubblico e delle relazioni sindacali.

**Commi 1/2 – Ferie non godute.** Viene modificato l'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 (conv. l. 135/2012): eliminando il divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute e introducendo una disciplina più articolata. Il datore di lavoro pubblico è, attraverso i propri poteri organizzativi, responsabile di garantire la piena fruizione delle ferie; deve invitare formalmente il lavoratore a fruirne, avvertendolo che, in caso di mancata fruizione, le ferie saranno perse senza possibilità di monetizzazione. La mancata fruizione riconducibile a una scelta consapevole del lavoratore (con onere della prova a carico del datore di lavoro) non dà comunque diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva. La nuova disciplina si applica alle ferie maturate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

**Commento – la disposizione recepisce i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver effettivamente messo il lavoratore in condizione di fruire delle ferie, correggendo l'automatismo della norma del 2012 più volte censurato in sede europea. Va monitorata con attenzione l'applicazione pratica dell'onere di «invito formale», che dovrà essere tracciabile e non meramente rituale, per evitare che si traduca in una perdita di diritti per i lavoratori.**

**Comma 3 –** Proroga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità, per le amministrazioni pubbliche di cui, comma 2, del d.lgs. 165/2001, di applicare le procedure di inquadramento in ruolo per il personale in comando a tempo indeterminato.

**Commento: il dispositivo del comma in esame rimanda a uno specifico auspicio della nostra Organizzazione.**

**Comma 4 – Permessi sindacali nella dirigenza.** Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative potranno utilizzare in forma cumulata, fino al 100%, le ore di permesso sindacale per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali di categoria affiliate, nonché quelle per le riunioni degli organismi direttivi statutarie riconosciute dal CCNQ 4 dicembre 2017. Le confederazioni che intendono avvalersi della facoltà devono darne comunicazione all'ARAN entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto, specificando la percentuale di cumulo prescelta. La norma disciplina inoltre, per il periodo contrattuale 2028-2030, le modalità e i termini di rilevazione dei dati delle deleghe ai fini dell'accertamento

della rappresentatività (dati riferiti al 31 dicembre 2027, da trasmettere all'ARAN entro il 31 marzo dell'anno successivo).

**Commento – la disposizione introduce flessibilità nella gestione del monte-ore dei permessi sindacali solo nell'area dirigenziale. Per la CISL trattasi di un aspetto positivo sebbene in sede di confronto per addivenire al contratto collettivo nazionale quadro l'Organizzazione abbia manifestato all'ARAN esigenze di flessibilità anche da parte dei comparti di contrattazione. La norma del decreto in esame, quindi, dovrà essere completata con l'integrazione di ulteriori esigenze di flessibilità in ordine all'utilizzo delle prerogative sindacali. A tal proposito, la CISL presenterà i necessari emendamenti tesi a consentire l'utilizzo in forma cumulata anche nei comparti fino al 100% delle ore di permesso sindacale per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali di categoria affiliate, nonché quelle per le riunioni degli organismi direttivi statutarie riconosciute dal CCNQ 4 dicembre 2017.**

**Ulteriori emendamenti dovranno poter favorire:**

- **la partecipazione delle OO.SS. alle trattative, senza scomputo a carico del monte ore di competenza, quando la convocazione venga fatta nel corso dell'orario di lavoro, affinché non vengano perse le ore non utilizzate, andando a costituire una "banca del tempo" utile per l'anno successivo a quello di assegnazione;**
- **l'acquisto delle agibilità direttamente dalle Amministrazioni allo scopo di superare l'utilizzo delle aspettative ex lege 300/70.**

**Rispetto al differimento della data di rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, la Cisl, esprime una valutazione positiva del dispositivo in quanto oggetto di specifica richiesta, riterrebbe tuttavia utile indicare tale aspetto in un comma a parte, onde evitare qualsiasi fraintendimento. In particolare, si ritiene vada meglio chiarito che il predetto spostamento della rilevazione contemperi sia le aree della dirigenza che i comparti.**

**Comma 6 –Disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale.** Il comma in esame individua il momento a partire dal quale diventeranno operative le nuove regole sull'accesso alla prima fascia dirigenziale e sulle percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali generali.

La disposizione chiarisce che lo spartiacque non è l'entrata in vigore della L.119/2026, c.d. decreto Performance e merito, vigente dal 19 luglio 2026, ma l'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'art. 28-bis, comma 8-quater, del d.lgs. 165/2001, vale a dire il regolamento che il Governo è chiamato ad adottare per definire e rendere operativo il nuovo sistema di accesso alla prima fascia dirigenziale introdotto dalla riforma. Allo stesso tempo il comma conserva il regime previgente per i dirigenti non generali che, alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo, stiano già svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale. Per tali dirigenti, il transito nella prima fascia continua a essere disciplinato dalle regole anteriori alla L.119/2026, compreso il requisito dello svolgimento dell'incarico generale per 5 anni.

Il rinvio all'art. 23 del d.lgs. 165/2001 e all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 108/2004, nelle versioni vigenti il giorno antecedente all'entrata in vigore della L. 119/2026, mantiene applicabile, per questa platea, la disciplina previgente sul passaggio alla prima fascia.

Il comma, infine, elimina, il canale transitorio speciale introdotto dalla L.119/2026 per i dirigenti di seconda fascia che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, avessero già maturato almeno 24 mesi di incarico dirigenziale generale. A tal fine, abroga l'art. 15, comma 2, della l. 119/2026.

***Commento - La disposizione in commento assolve a un impegno assunto dal Governo nell'ambito dell'iter di approvazione della L. 119/2026, c.d. decreto Performance e merito.***

**Comma 7** – Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale, secondo modalità definite dalla contrattazione integrativa nell'ambito degli indirizzi della contrattazione nazionale.

***Commento: La previsione contenuta in questo articolo, che come CISL valutiamo positivamente riguardo alla destinazione di eventuali economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale ad un istituto fondamentale quale quello della formazione, andrebbe comunque temperata con la precedente disposizione di cui all'art. 3 della Legge 119/2026 (c.d. DL Merito) che destinava tali somme all'incremento della retribuzione per la performance del personale non dirigenziale anche in deroga ai tetti di spesa di cui all'art. 23 del D.lgs. 75/2017.***

**Commi 11/12** – Autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad assumere, nel triennio 2026-2028, ulteriori 9 avvocati e 6 procuratori dello Stato (in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti), nonché, in deroga alla procedura ordinaria, 14 avvocati e 4 procuratori dello Stato a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, con relativa copertura finanziaria pluriennale.

***Commento: per la CISL trattasi di una disposizione importante che agisce a favore del potenziamento di un organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e difesa delle Amministrazioni pubbliche. La norma è di sicuro interesse anche perché realizza il rafforzamento del settore delle Funzioni Centrali.***

**Art. 2 – Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province**

**Comma 1** – Esonera le amministrazioni soggette ai vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019 dall'applicazione di alcuni vincoli sulla spesa di personale previsti dalla l. 296/2006 (commi 557, 557-quater e 562), ampliando i margini di autonomia organizzativa e assunzionale degli enti locali.

***Commento – la disposizione è positiva in quanto favorisce il processo assunzionale negli enti locali. La stessa andrà monitorata in sede di attuazione per verificarne le effettive ricadute occupazionali, e i maggiori margini per l'incremento delle risorse del fondo per il salario accessorio (art. 14/bis DL 25/2025).***

**Comma 3** – Proroga al 30 giugno 2027 (dal 31 luglio 2025) un termine relativo ai **piccoli investimenti comunali** (l. 160/2019); introduce un obbligo di attestazione dell'utilizzo delle economie entro il 31 dicembre 2027 e proroga al 31 luglio 2027 il termine di utilizzo dei fondi.

**Comma 4** – Proroga al 31 dicembre 2026 il termine per la **conclusione dei lavori finanziati con i contributi per investimenti dei piccoli comuni** (l. 145/2018), con meccanismo di revoca parziale (1%) in caso di ritardo.

*Commento – Per la CISL trattasi di due commi importanti utili al funzionamento degli enti locali. Il comma 3 dà più respiro agli uffici tecnici comunali: quasi 24 mesi in più per completare gli interventi e utilizzare le risorse a disposizione, ma richiede una attestazione formale finale (entro fine 2027) sull'impiego delle economie. Il comma 4 proroga il termine dei degli investimenti dei comuni minori al 31 dicembre 2026, ma prevede una forma sanzionatoria: ogni ritardo comporta una revoca dell'1% del contributo, indipendentemente dalle cause del ritardo. Sono commi importanti perché entrambe le proroghe interessano opere pubbliche di prossimità (scuole, strade, edifici comunali, efficientamento energetico) e la loro tempistica incide direttamente sulla continuità dei cantieri e quindi sui livelli occupazionali nel settore coinvolto.*

**Commi 5/7** – Consentono al Ministero dell'interno di organizzare, nel biennio 2026-2027, una **sessione straordinaria del corso-concorso per l'abilitazione di segretari comunali**, ammettendo i candidati idonei non collocati in posizione utile nella graduatoria ordinaria (441 borsisti).

*Commento – la misura è di particolare interesse per il personale interessato alla carriera di segretario comunale; positiva anche l'apertura di ulteriori posizioni per gli idonei non vincitori.*

**Comma 8** – Nelle sedi di segreteria comunale con popolazione tra 3.001 e 5.000 abitanti, in caso di pubblicizzazione andata deserta, consente la **nomina di segretari di fascia iniziale**, con applicazione del trattamento economico della sede; disciplina il trattamento economico in caso di successivo collocamento in disponibilità, con rinvio al CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026.

*Commento – la norma di dettaglio applicativo del CCNL Funzioni Locali, è rilevante per la tutela economica dei segretari di fascia C.*

**Comma 9** – Fino al 31 dicembre 2028, il termine per le **procedure assunzionali dei corpi di polizia locale** (art. 91, comma 4, TUEL) è fissato in quattro anni, per rispondere con maggiore flessibilità alle esigenze di sicurezza territoriale.

*Commento – trattasi di una disposizione positiva che estende da 3 a 4 anni la validità delle graduatorie di concorso per agenti/ufficiali di polizia locale non ancora scadute. La norma risponde alle rivendicazioni storiche della CISL tese a colmare le carenze d'organico delle amministrazioni, a maggior ragione sul versante della sicurezza locale.*

**Comma 10** – Proroga la durata dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti, per riallineare le scadenze elettorali.

*Commento – Trattasi di un passaggio che risolve un'anomalia reale del sistema attuale ma non risolve il problema politico-istituzionale delle province che rimanda, invece, a una diversa legittimazione delle stesse attraverso una nuova riforma dell'ente intermedio.*

**Commi 11/12** – Istituisce presso il Ministero del lavoro un **Fondo di 187,5 milioni di euro per il 2026 destinato a finanziare i progetti PNRR M5C2** (investimenti I1.2 e I1.3) rimasti privi di copertura a seguito della rimodulazione del Piano decisa dal Consiglio UE il 27 novembre 2025, con dettagliata copertura finanziaria a valere su più fondi. Trattasi dei progetti riferiti a percorsi di autonomia per persone con disabilità e housing temporaneo per persone senza fissa dimora, definanziati a seguito della revisione di aprile da parte della Commissione europea e su cui si era aperto un contenzioso con Anci.

**Commento** - *Il problema era dovuto alle carenze e ritardi nel sistema di rendicontazione Regis e non alla mancata attuazione dei progetti. Si tratta quindi in linea di massima di una misura attesa per sanare una questione che rischiava di esporre finanziariamente i Comuni interessati.*

### **Art. 3 – Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati**

Modifica il Testo unico enti locali (artt. 248, 249, 255, 259) in materia di **dissesto finanziario**: chiarisce che il divieto di impegnare spese non obbligatorie riguarda il bilancio di previsione; consente il ricorso a mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio; ridisegna il meccanismo delle anticipazioni dal fondo di rotazione per gli enti in dissesto che hanno aderito alla liquidazione semplificata (istanza annuale entro il 31 dicembre, decreto ministeriale di riparto entro il 31 marzo, restituzione in un massimo di dieci anni); modifica la disciplina di gestione dei residui relativi ai fondi vincolati; introduce l'obbligo di approvazione contestuale dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e del rendiconto dell'ultimo esercizio.

**Commento** – *Si tratta di disposizioni tecnico-contabili positive in quanto incidono sulla capacità di spesa e sulla stabilità occupazionale degli enti in dissesto finanziario. E' una norma di interesse per le strutture sindacali territoriali impegnate su situazioni che interessano enti locali in difficoltà finanziaria.*

### **Art. 4 - Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica**

**Commi 1/7** - Al fine di gestire le attività per le quali il Ministero della Salute, con decorrenza 01.07.2023 era subentrato nella gestione dell'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di ulteriori misure di contrasto alla pandemia, viene nominato un **Commissario straordinario, per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento materiali** già acquisiti dallo stesso Ministero. La nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute e cessa gli effetti entro il 31.03.2027. Per l'espletamento dei compiti il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. Inoltre, al fine di completare i compiti entro il termine previsto, il Commissario può derogare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 che detta norme in materia ambientale. Al

Commissario spettano €. 40.000 di compensi annui, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione a cui si fa fronte con riduzione di risorse già stanziare.

**Commento - Giudichiamo negativamente la norma in quanto non si comprende perché a tali attività non si possa far fronte con il normale organico a disposizione del Ministero della Salute. Va inoltre approfondito cosa comporta la deroga alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 che detta norme in materia ambientale.**

**Comma 8** - La norma prevede la possibilità di utilizzo, anche per l'anno 2024, delle risorse residue dell'8 per mille per la realizzazione di interventi relativi alla **prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze** e dalle altre dipendenze patologiche.

**Commento- trattasi di un intervento che la CISL valuta positivamente.**

**Comma 9** - La norma interviene sulle disposizioni che regolano l'attività dell'Organismo di controllo istituito presso il Ministero della Salute per il **controllo delle "liste di attesa"** escludendo fra le attività dell'Organismo quelle inerenti il monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, afferente al Ministero della Salute e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui agli accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002.

Vengono abrogati:

- il potere di accesso dell'Organismo presso le Aziende ed Enti del SSN e dei soggetti erogatori privati, in caso di mancato rispetto dei tempi di attesa;
- il finanziamento di €. 250.000 previsto a decorrere dall'anno 2025;
- tutti i poteri sostitutivi precedentemente affidati all'Organismo che vengono posti in capo al Ministero della Salute.

Inoltre, viene previsto che la relazione che il RUAS (Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria) deve redigere con cadenza trimestrale venga inviata all'AGENAS e non più all'Organismo.

**Commento: per la CISL l'intervento è positivo.**

**Comma 10** - Si attribuiscono all'Organismo di cui al comma precedente nuovi compiti quali:

- monitoraggio del PSN (Piano Sanitario Nazionale), dei Patti per la Salute e degli accordi della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli IRCCS e degli Ospedali di cura nazionale; gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta del registro dei finanziatori della ricerca;
- finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Agenas, e finanziamento e co-finanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;
- pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM);

- coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National Health Prevention Hub;
- raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL;
- raccordo con le strutture Dipartimentali del Ministero della Salute.

***Commento - Giudichiamo molto negativamente la parte in cui vengono affidati all'Organismo i compiti di riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli IRCCS e degli Ospedali di cura nazionale, la gestione delle procedure di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS, il finanziamento e il monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, dell'Agenas e più in generale del finanziamento e co-finanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità, in quanto tali attività rientrano e sono proprie della Direzione Generale della Ricerca del Ministero della Salute. Così come non si comprende perché tutte le attività specifiche della prevenzione, anch'esse istituzionalmente assicurate dalla Direzione Generale della Prevenzione debbano essere poste sotto il controllo dell'Organismo, creato esclusivamente per rispondere al tema delle liste di attesa.***

***Tali modifiche configurano una profonda revisione delle attività del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie, proprie del Ministero della Salute e, di fatto, una riorganizzazione dello stesso Ministero senza che questa sia stata correttamente proposta e validata.***

***Chiediamo conseguentemente la soppressione del comma 10 dell'art. 4 in quanto riteniamo che tali attività debbano rimanere in capo alle Direzioni Generali del Ministero della Salute.***

#### **Art. 5 - Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica**

**Commi 1/2 -** Viene estesa all'anno scolastico 2027/2028 la previsione che gli **insegnanti delle scuole paritarie secondarie possano insegnare anche se non hanno ancora conseguito l'abilitazione** per insufficienza di posti nei corsi, se hanno il requisito di aver insegnato per tre anni in una scuola paritaria, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti. Si stabilisce che nei casi di superamento dell'anno di prova e immissione in ruolo il docente viene cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali è iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.

***Commento - Questa norma, in particolare, viene incontro alle richieste della categoria perché tutela i vincitori di concorso che ancora non hanno avuto la nomina ma hanno superato il periodo di prova da altra procedura di concorso. Saranno cancellati infatti sono dalle graduatorie ad esaurimento e di istituto ma non da quelle dei concorsi ordinari.***

**Comma 3 -** Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le **graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario** gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027/2028, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022/2024, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica

esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2028, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

**Commento - Questa norma si è resa necessaria perché gli educatori provvisti di laurea come richiede la normativa non sono sufficienti a coprire il fabbisogno per cui è necessario continuare a derogare alla norma permettendo anche a chi lavora senza titolo di laurea di continuare a lavorare. A questo scopo viene elevato di un 40% il limite di spesa dei comuni per i servizi di asilo nido che speriamo sia sufficiente a coprire le spese per i nuovi posti creati con il PNRR.**

#### **Art. 6 - Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca**

La disposizione libera risorse per **60 milioni di €, del fondo di finanziamento ordinario delle Università** che potranno essere usate per potenziare le attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.

I diplomi accademici di primo e secondo livello delle AFAM vengono equiparati alla laurea ed alla laurea magistrale in modo da rendere più semplice il riconoscimento all'estero del titolo e facilitare l'accesso ai concorsi.

**Commento - Si tratta di due norme utili a sostegno del diritto allo studio che condividiamo. Mancano però misure più incisive che aumentino le risorse a disposizione delle università per la valorizzazione del personale tecnico amministrativo essenziali per migliorare la qualità dell'offerta formativa e dei servizi agli studenti che è necessario siano inserite nel disegno di legge di conversione. In particolare la definalizzazione degli ulteriori 25 milioni delle risorse di cui al comma 297 - lettera b - della Legge di Bilancio 2022 destinate ai progetti di Ateneo, in modo da poterne disporre già nel negoziato in corso all'ARAN per la definizione del CCNL 2025-2027 per prevedere un ulteriore incremento del trattamento economico fisso come sancito dal protocollo firmato dal Ministro Bernini; sullo sblocco dei tetti al trattamento accessorio - misura già prevista in altri comparti della Pubblica Amministrazione, a partire dagli Enti Locali - il Ministero ha espresso una condivisione nel merito, senza tuttavia assumere impegni chiari sui tempi. Queste misure vanno recuperate nella conversione in legge del Decreto, e non possono essere rinviate, nemmeno parzialmente, alla prossima legge di bilancio.**

**Gli stessi interventi urgenti devono riguardare anche il comparto della Ricerca: attribuzione del 50% delle risorse di cui al comma 310, lettera c dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2022 (Enti MUR) e di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 (Enti non MUR) ad incremento delle voci accessorie fisse nell'ambito della contrattazione nazionale (Indennità di ente annuale); modifica dell'articolo 52, comma 2bis del dlgs 165/2001 al fine di garantire che i Ricercatori/tecnologi vengano organizzati in un'unica area professionale.**

## **Art. 7 – Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale**

**Comma 1, lettera c) del D.L. (che sostituisce l'art. 16 del D.L. 12 giugno 2026, n. 100). Istituzione degli Uffici per il Processo Stralcio (Sezioni Immigrazione).**

Per ridurre la consistente pendenza dei procedimenti in materia di protezione internazionale e diritto d'asilo, è istituito un Ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione dei Tribunali. Si tratta di una struttura interna con funzioni deflattive e accelerative, finalizzata a: smaltire l'arretrato dei procedimenti pendenti prima dell'11 giugno 2026; accelerare la definizione dei ricorsi relativi a protezione internazionale, espulsioni, trattenimenti e impugnazioni dei dinieghi delle Commissioni territoriali; alleggerire il carico dei magistrati togati, che potranno concentrarsi sui procedimenti più complessi o più recenti.

La struttura opera in composizione monocratica sui ruoli pendenti alla data indicata. Sono destinati in via esclusiva almeno tre giudici onorari di pace (GOP) per sezione, ai quali è attribuita la facoltà di trattazione e adozione dei provvedimenti definitivi, con possibile estensione ai magistrati onorari confermati tramite interpello. I GOP, pur non essendo magistrati togati, esercitano funzioni giudiziarie e possono svolgere attività istruttorie, redigere bozze di provvedimenti, gestire i fascicoli e curare le attività preparatorie, contribuendo a un incremento immediato della capacità di smaltimento.

***Commento - L'istituzione dell'Ufficio per il processo stralcio può favorire una maggiore efficienza, riducendo l'arretrato e garantendo tempi più certi per i ricorsi dei richiedenti protezione. Resta tuttavia essenziale che l'impiego dei giudici onorari avvenga nel pieno rispetto delle garanzie di qualità e indipendenza della funzione giurisdizionale, evitando che la gestione dei procedimenti migratori venga "semplificata" a scapito dei diritti delle persone coinvolte. L'impianto delineato dal disegno di legge potrebbe esporre a eccezioni di illegittimità o rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE, trattandosi di diritti fondamentali che richiedono garanzie giurisdizionali rafforzate. Appare quindi opportuno circoscrivere la delega ai GOP ai soli procedimenti a basso tasso di complessità istruttoria o alle istanze manifestamente inammissibili o improcedibili.***

**Proroga del personale dell'Ufficio per il Processo Stralcio (UPP).**

La norma prevede una proroga di tre mesi dei contratti a tempo determinato (fino a un massimo di 1.600 unità, nel rispetto del limite dei 36 mesi di servizio al 30 settembre 2026) per garantire il funzionamento degli uffici per il processo stralcio. Per il personale assegnato alla Corte di Cassazione, l'esperienza nel giudizio di legittimità costituisce titolo preferenziale.

***Commento - La proroga di soli tre mesi appare insufficiente a stabilizzare i flussi di lavoro e rischia di generare discontinuità operativa proprio nella fase iniziale di avvio degli uffici stralcio. Inoltre, il vincolo dei 36 mesi esclude automaticamente dal beneficio gli operatori con maggiore anzianità ed esperienza. Si ritiene pertanto necessaria un'estensione di almeno 12 mesi degli incarichi e una deroga transitoria al limite dei 36 mesi per le posizioni ad elevata specializzazione.***

## **Comma 2. Disciplina delle Spese di Giustizia e Tempi di Liquidazione.**

Si apporta una proposta di riforma all'art. 168-bis del D.P.R. 115/2002 il quale regola la materia delle spese per la conservazione e la custodia dei beni sequestrati nell'ambito di procedimenti di prevenzione o di confisca. Il Pubblico Ministero, secondo la nuova formulazione, ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla richiesta di liquidazione e il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla fattura. In caso di ritardo, si applicano di diritto gli interessi moratori stabiliti dal D.Lgs. 231/2002. Durante le indagini preliminari, il decreto di liquidazione è immediatamente esecutivo e notificato al solo beneficiario.

*Commento - Si rileva che l'introduzione del termine rigido di 30 giorni per il PM potrebbe compromettere le attività degli uffici di procura privi di risorse amministrative adeguate alla tempestiva verifica delle fatture e delle rendicontazioni.*

*Si propone, inoltre, di introdurre la previsione di una finestra di sospensione dei termini di pagamento nei casi in cui siano necessarie integrazioni documentali o verifiche fiscali sui beneficiari, evitando così la decorrenza automatica degli interessi di mora.*

## **Comma 3. Mansionario e Flessibilità del Personale Amministrativo.**

La norma ridefinisce l'impiego del personale afferente ai ruoli tecnici e di supporto del Ministero della Giustizia. Pur restando prioritaria l'attività di affiancamento giurisdizionale, si autorizza l'impiego di tali unità, in via residuale, al presidio delle attività amministrative di cancelleria.

*Commento - A riguardo si evidenzia il rischio di dequalificazione e depotenziamento dell'UPP. L'utilizzo del termine "residuale" per mansioni di cancelleria rischia, nei fatti, di trasformarsi in una destinazione ordinaria a causa delle gravi carenze d'organico delle cancellerie, distogliendo il personale dalle attività proprie a supporto del giudice. Il mutamento di mansioni o la sovrapposizione tra profili tecnici e profili amministrativi tradizionali potrebbe generare contenzioso giuslavoristico nonché equivoci sulla ripartizione dei carichi di lavoro. Si propone di introdurre una percentuale massima oraria (es. non superiore al 20% del monte orario mensile) entro la quale l'impiego nelle cancellerie è consentito. Si rileva inoltre come necessaria l'introduzione di una specifica premialità economica o di carriera per il personale UPP che viene temporaneamente adibito a mansioni di cancelleria per coprire emergenze organizzative.*

**Commi 10/12 - Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato.** Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori è autorizzata l'assunzione straordinaria di **500 unità** nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato.»

Si tratta di un rafforzamento immediato degli organici della Polizia di Stato, con un focus specifico su: controllo delle frontiere terrestri, marittime e aeroportuali; gestione dei flussi migratori; attività di identificazione, vigilanza, sicurezza nei centri di accoglienza e nei punti di sbarco. Negli ultimi anni l'aumento dei flussi migratori ha messo sotto pressione le strutture di frontiera.

Le attività di controllo, identificazione e gestione dei migranti richiedono personale numeroso e qualificato. L'assunzione straordinaria consente di: ridurre il ricorso a straordinari e turni massacranti; migliorare la sicurezza operativa e garantire maggiore presenza nei punti critici.

**Commento - Il rafforzamento degli organici della Polizia di Stato è un elemento positivo, perché la gestione dei flussi migratori richiede presenza, professionalità e condizioni di lavoro adeguate. Ma, si sottolinea, che l'aumento del personale deve essere attentamente accompagnato da: formazione specifica sui diritti umani, sulle procedure di identificazione, sulla gestione dei minori e dei soggetti vulnerabili; investimenti nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza degli operatori; un approccio che coniughi controllo, legalità e tutela della dignità delle persone.**

**La previsione che le 500 assunzioni avvengano "non prima del 1° dicembre 2026" lascia inalterato l'elevato carico di lavoro e la pressione operativa sugli operatori attualmente in servizio negli uffici di Polizia di Frontiera. Non vengono previsti finanziamenti specifici dedicati alle indennità di missione e al benessere organizzativo del personale destinato a sedi ad alta intensità di flussi migratori. Sarebbe opportuno modificare il comma 10 per consentire l'immissione in servizio anticipata mediante scorrimento immediato delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi già conclusi e prevedere, altresì, di destinare quota parte dei fondi previsti per le spese di funzionamento (comma 12) alla stipula di convenzioni per l'erogazione dell'indennità speciale di servizio di frontiera.**

**Come CISL ribadiamo che la gestione dei flussi migratori non può essere affidata esclusivamente alla dimensione securitaria: sono necessarie politiche di integrazione, canali legali di ingresso, cooperazione internazionale e un sistema di accoglienza e inclusione efficiente. In tale prospettiva, sarebbe auspicabile affermare una coerenza di indirizzo anche nel potenziamento delle forze di polizia operanti negli uffici immigrazione in sofferenza di personale, cioè nei luoghi in cui si costruiscono le basi amministrative per un'immigrazione legale e regolare.**

**Commi 14/15 - Semplificazione concorsuale ed avvio per aliquote in Polizia.** Il testo apre a rischi di contenzioso e incertezza giuridica sugli avvisi provvisori: consentire l'avvio ai corsi sulla base di graduatorie provvisorie espone i candidati al rischio di estromissione o ricalcolo della posizione in caso di ricorsi amministrativi accolti, generando così contenzioso. Inoltre, l'articolazione in più cicli simultanei rischia di saturare la capacità ricettiva delle Scuole di Polizia e di gravare sul personale docente e d'istruzione in assenza di risorse aggiuntive.

**Commento - Per una efficace tutela del personale in formazione si propone di introdurre una norma di salvaguardia che garantisca la conservazione dell'idoneità o il riassorbimento nel corso successivo per i candidati avviati su graduatoria provvisoria la cui posizione dovesse subire variazioni.**

## **Art. 8 - Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura**

**Nel comma 1 l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030.**

**Il comma 2 tra le funzioni previste per il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura alla lettera a) prevede la definizione,**

previa comunicazione al Tavolo operativo istituito nel 2018, di un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa.

**Nello stesso comma al punto 3** della citata lettera a), è previsto il rafforzamento del **Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura** di cui al D.L. n. 63/2024, convertito con modif. in L.101/2024 e, nel successivo punto 4, la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante dai beni demaniali e da quelli confiscati alla criminalità, per migliorare l'offerta abitativa per i lavoratori.

*Commento - Bene la proroga del Commissario e della struttura così come il coinvolgimento del Tavolo operativo interministeriale cui partecipano tutti gli stakeholder coinvolti, comprese le parti sociali, per fronteggiare situazioni di degrado e di sfruttamento dei lavoratori al fine di definire nuove strategie di prevenzione e smantellamento del fenomeno del caporalato, superando la logica emergenziale e dando respiro pluriennale alle azioni.*

*A tal proposito dopo il comma 1, lettera a), sarebbe opportuno aggiungere il seguente periodo:*

*“Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e del monitoraggio del Piano straordinario pluriennale è istituito, presso la struttura commissariale, un Tavolo permanente di confronto con la partecipazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative del settore agricolo, delle Regioni, degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali interessati, al fine di garantire il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione, nell'attuazione e nella verifica degli interventi.”*

*Va nella giusta direzione il rafforzamento del Sistema informativo Silca, istituito presso il Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali per la lotta al caporalato nell'agricoltura, strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Per la CISL occorrerebbe un incrocio dei dati più completo e rapido, rafforzando gli strumenti preventivi con più ispezioni. Servirebbe inoltre: favorire percorsi migratori regolari e forme di emersione dei lavoratori cosiddetti invisibili; superare il click day e migliorare l'efficientamento dei decreti flussi, con progetti seri di inclusione e di formazione delle competenze; potenziare gli sportelli multilingue. L'auspicio è anche quello di implementare la Rete del lavoro agricolo di qualità. Sarebbe importante riconoscere il rafforzamento del ruolo e della azione strategica della Bilateralità e della contrattazione volte a sconfiggere il caporalato e auspichiamo quindi che nello stanziamento (da incrementare) del Fondo assegnato al Commissario straordinario, siano rifinanziati alcuni progetti già in essere nei territori, per garantire alloggi e trasporti.*

## **Art. 9 - Disposizioni urgenti in materia di disabilità**

L'articolo riduce di 45.849.032 € la spesa riconosciuta a Inps per incrementare la propria dotazione organica di personale aggiuntivo rispetto alle facoltà assunzionali, per garantire la piena attuazione della nuova procedura della valutazione di base prevista dalla Riforma della Disabilità. La previsione è verosimilmente correlata alle difficoltà incontrate da Inps di reperire figure mediche, specie in alcuni territori, pur a fronte dell'indizione di concorsi dedicati. La problematica, tuttora esistente, è stata affrontata da Inps attraverso

tavoli di lavoro con Aziende Sanitarie Locali/Strutture territoriali sociosanitarie volte a programmare la messa a disposizione di medici delle precedenti commissioni e attraverso incontri con le Associazioni di categoria (Anmic, Uici, Ens e Anffas) che concorrono a costituire le unità di valutazione di base con i propri rappresentanti.

Nel contempo si incrementa di 23.610.000 € (per il 2026) il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e ulteriori 8.788.509 € vengono destinati ad incrementare lo stanziamento dedicato a funzioni strumentali e progetti sociali di alta rilevanza, relativi al 2027, riducendo però di pari entità pari il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità istituito presso il Mef (che dovrebbe finanziare interventi legislativi volti al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità).

***Commento - Preso atto dei problemi ad impegnare le risorse su nuovo personale, stante le difficoltà nel reperimento delle figure, in particolare nell'Area Medica, non si comprende perché, di fronte alle conosciute necessità, non venga trasferito alle disponibilità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità l'intero importo, ma solamente una sua parte.***

#### **Art. 10 – Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR**

**Comma 1** – Consente all'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (in liquidazione coatta amministrativa) di dimostrare, con modalità semplificate concordate con l'INPS, l'esistenza e la durata dei rapporti di lavoro del personale ex dipendente privo di copertura assicurativa fino al 2017, ai fini della costituzione della rendita vitalizia, con oneri a carico dell'ente in liquidazione.

***Commento – trattasi di una misura di tutela previdenziale per gli ex dipendenti CRI, di interesse per l'assistenza agli iscritti coinvolti e, pertanto, per la CISL è positiva.***

**Commi 2/3** – A seguito della riprogrammazione del PNRR concordata con la Commissione europea, integra la dotazione finanziaria di quattro investimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (parco ferroviario regionale a zero emissioni, treni diagnostici, miglioramento stazioni ferroviarie) per complessivi circa 468 milioni di euro, disciplinando anche la fase transitoria in attesa della decisione UE.

***Commento – Trattasi di una misura di interesse per il settore ferroviario e per l'indotto occupazionale collegato agli investimenti infrastrutturali del PNRR e, pertanto, viene accolta dalla CISL favorevolmente.***

***Di particolare rilevanza il comma 2, che interviene sulla riprogrammazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.***

***La disposizione integra le risorse destinate a quattro interventi:***

- ***153,46 milioni di euro per il potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale;***
- ***26,54 milioni di euro per un ulteriore investimento relativo al potenziamento del parco ferroviario regionale;***
- ***108 milioni di euro per i treni diagnostici;***
- ***180 milioni di euro per il miglioramento delle stazioni ferroviarie.***

*Si tratta complessivamente di 468 milioni di euro destinati al sistema ferroviario e alle relative infrastrutture.*

*Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è inoltre autorizzato ad avviare gli adempimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi PNRR nelle more recente approvazione europea della riprogrammazione con la quale il MIT dovrà conseguentemente adeguare gli atti già adottati, fino al possibile recupero delle somme trasferite.*

*L'integrazione delle risorse destinate al trasporto ferroviario costituisce un elemento significativo, rappresentando una delle disposizioni maggiormente rilevanti del decreto. È positiva, la scelta di destinare risorse al rinnovo del materiale rotabile regionale a zero emissioni, al servizio universale, ai treni diagnostici e al miglioramento delle stazioni. Sono ambiti connessi alla modernizzazione delle infrastrutture, ma anche alla qualità del servizio pubblico, alla sicurezza della rete, all'accessibilità e alla capacità di ridurre i divari territoriali. Va considerato che questi finanziamenti sono inseriti nell'ambito della proposta di riprogrammazione del PNRR e rimangono quindi condizionati alla conclusione positiva del relativo iter europeo. Ci interessa capire un quadro puntuale relativo, agli interventi concretamente finanziati; alla loro distribuzione territoriale; al numero di treni interessati; alle stazioni destinatarie degli interventi; ai cronoprogrammi realizzativi; agli effetti occupazionali diretti e indiretti; alla quota delle risorse destinata al Mezzogiorno e alle aree caratterizzate da maggiori carenze infrastrutturali. È inoltre necessario che la velocità imposta dalle scadenze del PNRR rafforzi le attenzioni sulla qualità del lavoro, sicurezza, legalità e corretta applicazione dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.*

#### **Articolo 11 – Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale**

L'art.11 del DL 144 interviene sulla legge 89/2025 (in vigore dal 25 giugno 2025), che ha introdotto per la prima volta in Italia un regime autorizzatorio obbligatorio per tutte le attività spaziali (lancio, gestione di satelliti in orbita, ecc.), da richiedere tramite l'ASI al Presidente del Consiglio o all'Autorità delegata. Il mancato possesso dell'autorizzazione è presidiato da sanzione penale severa: reclusione da 3 a 6 anni e multa da 20.000 euro (art. 3).

*Commento - Il DL 144 disapplica temporaneamente l'obbligo di autorizzazione ex art. 4 co. 1 per le attività spaziali svolte in esecuzione di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Resta però fermo il regime di responsabilità per danni (art. 21, commi 1 e 3-7) e, di conseguenza, gli obblighi correlati (artt. 18-20). Per la CISL è importante che l'operatore non sfugga a responsabilità civile, assicurazione e vigilanza. Il punto critico è rappresentato dal fatto che i decreti attuativi previsti, devono definire parametri tecnici, procedure, massimali su cui andrebbero coinvolte anche le parti sociali. Bene invece che gli stessi decreti attuativi, quando saranno finalmente emanati, entreranno in vigore non subito ma decorsi 90 giorni dalla pubblicazione, per dare tempo agli operatori di adeguarsi.*

## **CAPO II ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI**

Il testo definitivo del decreto rafforza significativamente il Capo dedicato all'area dei Campi Flegrei, anche in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 31 luglio e il 1° agosto 2026, introducendo nuove misure di carattere abitativo e finanziario di particolare consistenza.

### **Articolo 12 – Contributi per l'autonoma sistemazione per gli eventi del 31 luglio e 1° agosto 2026**

La Regione Campania, attraverso i comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può riconoscere **contributi ai nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state sgomberate** a causa degli ultimi eventi sismici. Il contributo mensile massimo è pari a: 400 euro per una persona, 500 euro per due persone, 700 euro per tre persone, 800 euro per quattro persone e 900 euro per nuclei composti da almeno cinque componenti. È prevista una maggiorazione fino a 200 euro mensili per ciascun componente ultrasessantacinquenne o con invalidità non inferiore al 67 per cento. I contributi possono essere erogati fino al ripristino delle condizioni abitative e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. Le risorse sono quantificate in 1,875 milioni di euro nel 2026 e 4,5 milioni nel 2027, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

***Commento - La misura appare necessaria e tempestiva rispetto agli eventi più recenti ed è positiva la previsione di importi differenziati sulla base della composizione familiare e di maggiorazioni per anziani e persone con disabilità. E' da verificare che il valore degli importi siano effettivamente adeguati rispetto ai livelli dei canoni di locazione presenti nell'area metropolitana napoletana e che l'erogazione avvenga in tempi rapidi. È inoltre necessario coordinare gli interventi di assistenza temporanea con quelli destinati alla riparazione degli immobili, evitando che l'autonoma sistemazione si trasformi in una condizione protratta nel tempo.***

### **Articolo 14 – Ripristino e riduzione della vulnerabilità sismica**

Sono **confermate le misure già presenti** nelle precedenti versioni relative all'estensione della platea degli eventi coperti, comprendendo i terremoti del 2025 e quello del 21 maggio 2026, offrendo l'opportunità per i comuni di riattivare i termini per la presentazione delle domande, procedendo all'istruttoria entro sessanta giorni e all'approvazione delle graduatorie entro i successivi sessanta, confermando l'innalzamento dal 50 al 70 per cento della quota del contributo prevista dalla legislazione vigente, con ricalcolo anche delle domande già presentate.

***Commento - L'ampliamento della platea e l'incremento della percentuale di contributo sono condivisibili, da verificare la sufficienza delle risorse rispetto alla crescita del numero dei beneficiari e al conseguente aumento della spesa. La previsione di termini amministrativi complessivamente compresi richiede inoltre che i comuni dispongano di organici e professionalità tecniche sufficienti.***

### **Articolo 15 – Contributi per l'autonoma sistemazione per gli eventi precedenti**

Viene **esteso fino al 31 dicembre 2027 il sistema di assistenza per i nuclei familiari interessati dagli eventi sismici precedenti**, introducendo una specifica quantificazione finanziaria: 2,725 milioni di euro per il 2027, anch'essi a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

***Commento - L'individuazione di una copertura finanziaria precisa è un fatto positivo ma va costruito un percorso che colleghi assistenza abitativa temporanea, riparazione degli immobili e ritorno delle famiglie nelle proprie abitazioni.***

### **Articolo 16 – Potenziamento della risposta operativa di protezione civile**

I comuni interessati possono **riservare fino al 50 per cento dei posti disponibili nelle procedure concorsuali al personale assunto a tempo determinato** che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio continuativo nelle medesime funzioni. Il personale stabilizzato è tenuto a rimanere nei servizi comunali di assegnazione per i successivi cinque anni. affida alla Città metropolitana di Napoli il coordinamento dei fabbisogni urgenti del Comune di Monte di Procida, con uno specifico piano fabbisogni fino a 250.000 euro annui per il 2026-2027 con copertura finanziaria ora espressamente individuata.

***Commento - Per la CISL la continuità amministrativa rappresenta infatti una condizione essenziale per garantire efficacia e rapidità alla ricostruzione, pertanto, la disposizione ha un importante rilievo sindacale, perché apre un canale di stabilizzazione per il personale precario della protezione civile impiegato nell'emergenza flegrea. Occorrerà monitorare sul territorio i bandi comunali per verificare l'effettivo utilizzo della riserva del 50% e la corretta applicazione del requisito dei 36 mesi. Ravvediamo tuttavia una criticità: le stabilizzazioni avvengono nei limiti delle facoltà assunzionali delle singole amministrazioni. Gli enti maggiormente colpiti dall'emergenza potrebbero quindi trovarsi nella situazione paradossale di avere maggiore bisogno di personale e minori possibilità finanziarie di stabilizzarlo. Sarebbe opportuno prevedere strumenti specifici di sostegno alle capacità amministrative dei comuni interessati.***

### **Articolo 17 – Azione commissariale, servizi pubblici e reti strategiche**

Ai programmi commissariali possono essere aggiunti **interventi per la mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi**, per i centri operativi comunali di protezione civile e per le aree di attesa e raccolta della popolazione. Rimane inoltre la soppressione della previa intesa con alcune amministrazioni nella fase di individuazione delle strutture. Il testo definitivo aggiunge però un'importante misura per il ripristino di servizi pubblici e infrastrutture di reti strategiche nei comuni di Pozzuoli e Bacoli:

- ✓ 1 milione di euro nel 2026, di cui 600.000 euro a Pozzuoli e 400.000 euro a Bacoli;
- ✓ 1,5 milioni di euro nel 2027, di cui 1 milione a Pozzuoli e 500.000 euro a Bacoli.

***Commento - La previsione di risorse specificamente destinate al ripristino dei servizi e delle infrastrutture strategiche rappresenta un elemento positivo, sempre, a maggior ragione in situazioni caratterizzate da rischio sismico permanente: la resilienza delle reti idriche, energetiche, viarie, digitali e dei servizi essenziali costituisce infatti una componente decisiva della sicurezza territoriale. Rimane invece problematica***

*l'eliminazione della previa intesa con le amministrazioni interessate. Le esigenze di tempestività possono giustificare procedure accelerate, ma non dovrebbero tradursi nell'esclusione del confronto con gli enti territoriali.*

### **CAPO III - MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA'**

#### **Articolo 18 – Ricostruzione post-sisma**

La **gestione straordinaria della ricostruzione dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** colpiti dal sisma del 2016 viene **prorogata fino al 31 dicembre 2029**. Gli oneri sono pari a 59 milioni di euro annui per il 2027, 2028 e 2029, per complessivi 177 milioni.

Vengono inoltre confermati il trasferimento progressivo delle funzioni di protezione civile al Commissario, il rafforzamento delle regole di qualificazione delle imprese e dei professionisti e la possibilità di finanziare anticipatamente le attività di progettazione degli interventi urgenti. Particolarmente significativa è però una nuova disposizione inserita nel testo definitivo: per assicurare la prosecuzione della ricostruzione privata vengono stanziati ulteriori 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2027 al 2051.

*Commento - L'orizzonte pluriennale delle risorse rappresenta un elemento di particolare rilievo. La disponibilità di 60 milioni annui fino al 2051 consente di dare maggiore certezza finanziaria alla ricostruzione privata e supera una delle principali criticità che caratterizzano tradizionalmente i processi di ricostruzione, ossia l'incertezza sulla continuità delle risorse. La proroga della gestione commissariale non deve però determinare la cristallizzazione di un modello emergenziale permanente. Devono essere definiti obiettivi annuali, cronoprogrammi, indicatori relativi allo stato di avanzamento fisico e finanziario delle opere e tempi certi per la progressiva restituzione delle funzioni alle amministrazioni ordinarie. Restano centrali la qualificazione delle imprese, la prevenzione delle infiltrazioni criminali, la sicurezza nei cantieri, il rispetto della contrattazione collettiva e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel monitoraggio degli interventi.*

#### **Articolo 19 – Primo cratere**

Vengono **individuati come comuni del “primo cratere”** Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. È prevista la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato e utilizzato nelle attività della ricostruzione che abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche entro il 31 dicembre 2026. Rispetto alla precedente versione, la copertura finanziaria è ora chiaramente individuata attraverso l'istituzione di un Fondo presso il MEF pari a 346.250 euro per il 2026 e 1,385 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Sono inoltre prorogate per il 2027 e 2028 le agevolazioni economiche previste per i comuni del primo cratere, con un limite di 2 milioni di euro per ciascun anno.

*Commento - La stabilizzazione rappresenta una scelta positiva ed auspicata dalla Cisl, necessaria per evitare la dispersione di competenze costruite in dieci anni di ricostruzione, con positive certezze sulla copertura finanziaria. Restano invece contenute le risorse destinate alle agevolazioni economiche dei tre comuni rispetto alle esigenze di territori che continuano a subire fenomeni di spopolamento, riduzione delle attività commerciali e turistiche e perdita di servizi.*

## Articolo 20 – Sviluppo economico e sociale

Il Commissario straordinario può approvare un **programma di sviluppo economico e sociale per i territori interessati**. Almeno il 5 per cento dei finanziamenti deve essere destinato ai comuni del primo cratere. Il programma può utilizzare fino al 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi al 2026 previsti dalla legislazione vigente.

*Commento - È condivisibile la scelta di affiancare alla ricostruzione fisica una strategia di sviluppo economico e sociale. Ricostruire edifici e infrastrutture non è sufficiente, persino inutile se contemporaneamente continuano a diminuire residenti, servizi, attività produttive, commercio e occupazione. Il programma, dal punto di vista della Cisl, dovrebbe pertanto individuare come priorità: infrastrutture materiali e digitali; mobilità e collegamenti; servizi pubblici; turismo sostenibile e valorizzazione dei territori; commercio e attività produttive; formazione e politiche attive del lavoro; sostegno all'occupazione giovanile; politiche abitative. Va inoltre previsto un coinvolgimento strutturato delle parti sociali nella definizione e nel monitoraggio del programma.*

## Articolo 21 – Strutture emergenziali del sisma 2016

Le **strutture emergenziali realizzate dopo il terremoto vengono trasferite gratuitamente ai comuni nei cui territori sono ubicate**. Conclusa la funzione assistenziale originaria, i comuni potranno destinarle ad altri utilizzi oppure procedere alla loro rimozione. Le eventuali entrate generate dalle strutture dovranno essere utilizzate prioritariamente per la loro manutenzione. È inoltre previsto il rimborso delle spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate fino ad un limite complessivo di 38,452 milioni di euro. Le strutture potranno essere rese permanenti anche mediante adeguamento degli strumenti urbanistici comunali entro due anni.

*Commento - La restituzione delle strutture ai comuni può rappresentare un'opportunità, a condizione che esse siano inserite in una programmazione territoriale coerente. È necessario evitare che il trasferimento determini semplicemente il passaggio degli oneri di manutenzione dai bilanci statali a quelli comunali. Per le strutture destinate a diventare permanenti sarebbe utile predisporre piani di riutilizzo collegati a servizi pubblici, politiche sociali, attività economiche, turismo e sviluppo delle comunità locali.*

## Articolo 22 – Rimodulazione dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma

La disposizione consente la **rimodulazione delle assegnazioni finanziarie tra Commissari e Uffici speciali**, sulla base dell'andamento dei cronoprogrammi e dell'utilizzo delle risorse. La rimodulazione è subordinata alla verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica.

*Commento - La possibilità di riallocare risorse può favorire un impiego più efficiente dei finanziamenti ed evitare che somme inutilizzate rimangano ferme per lunghi periodi. Occorre tuttavia evitare automatismi che penalizzino territori nei quali i ritardi derivano non da inefficienza amministrativa, ma da contenziosi, difficoltà progettuali, procedure autorizzative, carenza di personale o altre condizioni oggettive. Prima di*

*procedere alla riduzione di un'assegnazione dovrebbero quindi essere verificate le cause del mancato utilizzo e, ove necessario, attivate misure di assistenza tecnica.*

### **Articolo 23 – Esperti catastrofali**

La disciplina transitoria per l'iscrizione al **ruolo degli esperti catastrofali** viene confermata fino al 1° aprile 2028. Sono ammessi i professionisti iscritti agli ordini competenti e i soggetti dotati di adeguata capacità professionale e almeno tre anni di esperienza nella valutazione dei danni immobiliari. Spetterà alla CONSAP disciplinare le modalità di accertamento dei requisiti.

*Commento - L'ampliamento transitorio della platea dei tecnici può agevolare l'effettiva operatività del sistema. La maggiore disponibilità di professionisti deve accompagnarsi alla garanzia di standard tecnici omogenei, formazione, indipendenza delle valutazioni e prevenzione dei conflitti di interesse.*

### **Art. 24 - Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee**

La norma prevede, in particolare al comma 1, il rifinanziamento per il 2026 **della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di 3 milioni di euro** e al comma 4 la **proroga dei termini previsti dall'articolo 31, comma 1, del DL 70/2026** da novanta giorni a otto mesi l'emanazione del decreto interministeriale utile ai fini della definizione delle causali di intervento nonché delle modalità e dei criteri di erogazione delle prestazioni della CISOA nell'ambito del settore pesca.

*Commento - Bene il rifinanziamento per l'anno in corso del fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, tuttavia si tratta sempre di misure temporanee legate all'emergenza, mentre sarebbe opportuno individuare strumenti che tengano conto delle peculiarità del comparto pesca e acquacoltura che rischiano danni per le sempre più frequenti avversità meteomarine costringendo le imbarcazioni a restare ferme in porto, come pure degli arresti temporanei obbligatori legati al fermo biologico, tutte situazioni che incidono in modo significativo sul reddito dei lavoratori e sulla sostenibilità delle imprese.*

*Positiva la proroga dei termini per l'emanazione del decreto interministeriale utile ai fini della definizione delle causali di intervento nonché delle modalità e dei criteri di erogazione delle prestazioni della CISOA che però esclude, tra gli ambiti di applicazione, i periodi di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ben sapendo che le maggiori cause di sospensione, nel settore della pesca, sono legate proprio al rispetto dei periodi di "fermo" obbligatori e non obbligatori. Una loro esclusione rappresenterebbe, anche a fronte di un onere per le imprese derivante dall'applicazione della corrispondente aliquota contributiva, uno svantaggio competitivo per le stesse. In tal senso, come CISL riteniamo auspicabile un intervento legislativo in grado di ricomprendere anche i periodi di arresto temporaneo all'interno del novero delle causali proprie dell'ammortizzatore sociale.*

## **CAPO IV - MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE**

### **Articolo 25 – Misure in materia di riscossione locale**

È l'articolo di maggiore complessità tecnica del decreto e **riscrive integralmente la disciplina della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.**

In sintesi:

- gli enti locali possono affidare la riscossione coattiva alla società AMCO – Asset Management Company S.p.A., che la gestisce tramite patrimoni destinati e si avvale di operatori privati selezionati con gara pubblica tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997;
- l'affidamento ad AMCO diventa obbligatorio per gli enti locali con un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35% (soglia aggiornata triennialmente) o privi di rendiconti regolari negli ultimi quattro esercizi, salve le esclusioni per enti con residui attivi modesti o nulli;
- la durata dell'affidamento è di cinque anni, rinnovabile una sola volta; restano a carico del debitore le spese di notifica, assistenza legale, fasi cautelari/esecutive e interessi di mora;
- sono definite le regole sui patrimoni destinati, sui conti correnti dedicati, sui poteri di accesso ai dati (anche dell'Agenzia delle entrate) attribuiti ad AMCO e agli operatori incaricati, sulle garanzie di interoperabilità e protezione dei dati personali;
- l'obbligo di affidamento cessa se, al termine del periodo, il miglioramento del tasso di smaltimento è inferiore a tre punti percentuali;
- è previsto un percorso, disciplinato con successivo decreto del MEF, per la cessazione delle funzioni di riscossione coattiva locale da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

***Commento – si tratta di una riforma strutturale del sistema di riscossione locale, che ridisegna il ruolo dei soggetti privati concessionari a vantaggio di un soggetto pubblico partecipato dal MEF (AMCO). Considerata la delicatezza della materia tale riforma merita un approfondimento sindacale specifico anche sotto il profilo occupazionale: va verificato, infatti, con il sostegno della Categoria interessata, l'impatto sui lavoratori attualmente impiegati presso i concessionari privati della riscossione locale, che con il nuovo assetto potrebbero essere assorbiti in qualità di operatori incaricati da AMCO oppure veder ridimensionata la propria attività. Si ritiene opportuno richiedere, in sede di conversione, un tavolo di confronto con il Governo sulle ricadute occupazionali della riforma e sulle clausole sociali a tutela dei lavoratori del settore.***